



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 96934 del 10 giugno 2013

Oggetto: Quesito in merito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande realizzata in una media struttura di vendita

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale codesto Comune chiede se all'interno di una media struttura di vendita di generi alimentari (supermercato), provvisto di ampio parcheggio privato, sia possibile realizzare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e nello specifico se sia obbligatorio il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. n. 564 del 1992.

Fa presente che la media struttura dispone di due ingressi principali e che all'interno della stessa vi sono accessi alle aree di deposito, magazzino, etc. con porte antipanico utilizzate come uscite di sicurezza. L'esercizio di somministrazione sarebbe realizzato in un angolo del supermercato e quindi le attività avrebbero i servizi igienici in comune, con la conseguenza che gli avventori potrebbero circolare liberamente nel supermercato essendo tali servizi posizionati nella parte finale della struttura adiacente i magazzini/deposito.

Chiede, pertanto, se l'esercizio di somministrazione non debba invece avere una struttura a sé, ben definita, con un ingresso specifico all'esterno della struttura.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., all'osservanza della quale sono tenuti i soggetti che intendono avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 1, comma 1, recita *“Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”*.

Nel caso dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto, il titolo autorizzatorio è strettamente correlato all'esistenza di “locali”, espressamente richiamati nelle disposizioni di cui alla citata legge n. 287.



Tuttavia, nonostante il riferimento ai “locali” presente nella disciplina normativa di settore e il connubio inscindibile tra titolo di legittimazione e locale, la scrivente ritiene che ciò non significhi obbligatoriamente l’esercizio in un locale chiuso, a sé stante.

Non può non tenersi conto, infatti, dell’evoluzione avvenuta (in particolar modo nell’ultimo decennio) nell’ambito delle strutture commerciali, evoluzione che ha comportato anche una diversa organizzazione degli spazi adibiti alle attività commerciali, soprattutto all’interno delle strutture denominate “centri commerciali”.

Di conseguenza si ritiene ammissibile la modalità di esercizio oggetto del quesito fermo restando la verifica della compatibilità delle strutture in discorso con le disposizioni in materia di sorvegliabilità di cui al decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 e 5 agosto 1994, n. 534, stante il disposto di cui all’articolo 64, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., alle cui disposizioni, come precisato dal Ministero dell’Interno con nota del 25 agosto 2011, prot. 557/PAS/U/015552/12000.A “... *soggiacciono senza alcuna distinzione e possibilità di deroga tutti i locali e le aree nelle quali viene svolta, anche solo temporaneamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

Infine, si ritiene di precisare che per le attività in discorso resta ferma la necessità dell’autorizzazione solo nel caso di avvio nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., siano assoggettate a programmazione; negli altri casi sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La presente nota e il quesito di codesto Comune sono trasmessi, altresì, al Ministero dell’Interno che è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)